

Criteria di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006, per la predisposizione dello schema di bando di gara per la selezione dei progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, previsto dal *Piano Triennale 2012-2014 della ricerca di sistema elettrico nazionale*

Lo schema di bando di gara deve essere predisposto sulla base dei criteri sottoelencati, integrativi e/o sostitutivi degli analoghi criteri approvati con la deliberazione dell'Autorità del 18 giugno 2008, n. RDS 4/08.

1. Criteri di carattere generale

- 1.1. Ai fini dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività di valutazione e verifica il CERSE si avvale della la Segreteria Operativa di cui all'art. 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006 e degli Esperti di cui all'art. 11 del medesimo decreto.
- 1.2. Tutti gli scambi di informazioni tra il CERSE e gli Affidatari (trasmissione di documenti, richieste, comunicazioni, ecc.) avvengono per il tramite della Segreteria Operativa.
- 1.3. I requisiti di ammissibilità formale che portano all'esclusione della Proposta di progetto devono essere individuati puntualmente.

2. Temi di ricerca, risorse finanziarie e loro ripartizione

- 2.1. L'ammontare massimo delle risorse del Fondo per la ricerca di sistema di cui all'art.11 del decreto 26 gennaio 2000 destinate al finanziamento dei progetti ammessi alla contribuzione ai sensi del bando, come previsto dal Piano Triennale 2012-2014 della ricerca di sistema elettrico nazionale, è stabilito in 30 MEuro.
- 2.2. I temi di ricerca oggetto del bando sono definiti nel Piano Triennale 2012-2014, dove è anche riportata la loro aggregazione in gruppi tematici, l'Area di intervento e il contributo massimo previsto per ogni singolo tema.

3. Soggetti ammissibili e requisiti

- 3.1. Le Proposte di progetto possono essere presentate da Grandi imprese e PMI che esercitano attività industriali dirette alla produzione di beni e/o di servizi, anche di ricerca, Organismi di ricerca e raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, purché in possesso di una stabile organizzazione sul territorio nazionale.

4. Caratteristiche delle Proposte di progetto

- 4.1. Le Proposte di progetto devono prevedere attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale e devono essere finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico, in coerenza con quanto definito all'art. 10,

comma 1, del decreto 26 gennaio 2000. Il costo delle attività di ricerca industriale, come risultante dalla Proposta di progetto, non può eccedere il 70% del costo dell'intero Progetto.

- 4.2. Nel caso in cui la Proposta di progetto sia presentata congiuntamente da più Proponenti: i) deve essere individuato il "Capofila", intendendosi per tale l'impresa partecipante cui compete il ruolo di coordinatore del Progetto e della sua attuazione, nonché di referente ufficiale dei Proponenti; ii) i rapporti tra i Proponenti devono essere regolati attraverso accordi di collaborazione, per tutto quanto di interesse e rilievo.
- 4.3. Gli Organismi di ricerca e le Microimprese - queste ultime, anche consorziate o riunite - non possono presentare Proposte di progetto autonomamente, né assumere il ruolo di Capofila.
- 4.4. Nel caso in cui le Piccole imprese assumano il ruolo di Capofila della Proposta di progetto, tra i Proponenti devono figurare uno o più Organismi di ricerca per una quota di partecipazione complessiva, come risultante dalla Proposta di progetto, non inferiore al 25% del costo del Progetto.
- 4.5. Il costo del Progetto, come risultante dalla Proposta di progetto, non può essere inferiore a 0,5 milioni di euro, né superiore a 3 milioni di euro.
- 4.6. Il costo delle attività di ciascun Proponente, come risultante dalla Proposta di progetto, deve essere almeno pari al 10% del costo del Progetto, salvo quanto previsto ai punti successivi.
- 4.7. Il costo delle attività del Capofila, come risultante dalla Proposta di progetto, deve essere superiore al costo delle attività di ogni singolo Proponente e comunque non inferiore al 40% del costo del Progetto.
- 4.8. Il costo delle attività di ciascun Organismo di ricerca, come risultante dalla Proposta di progetto, deve essere almeno pari al 5% del costo del Progetto.
- 4.9. Il costo delle attività svolte complessivamente dagli Organismi di ricerca, come risultante dalla Proposta di progetto, non può eccedere il 30% del costo del Progetto.
- 4.10. Per ciascun Proponente, compreso il Capofila, il costo complessivo per l'acquisto di servizi e per attività con contenuto di ricerca commissionate a terzi, sia in quanto persone fisiche sia in quanto soggetti giuridici, non può eccedere il 20% del costo totale delle attività svolte dal medesimo Proponente.
- 4.11. Ciascun Progetto deve avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi. Su richiesta dell'Assegnatario, ovvero del Capofila per progetti svolti in compartecipazione (Assegnatario/Capofila), il CERSE può disporre una proroga in relazione alle difficoltà intervenute nella realizzazione, alle caratteristiche tecniche del progetto e all'effettiva possibilità di ultimazione dello stesso nel rispetto delle condizioni prestabilire.
- 4.12. Gli eventuali utilizzatori dei risultati della ricerca sono tenuti al pagamento dei diritti a favore del Fondo, ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 settembre 2010.

5. Formulazione delle Proposte di progetto

- 5.1. Ciascuna Proposta di progetto deve riferirsi ad uno solo dei Temi di ricerca previsti dal Bando.
- 5.2. Ciascun Proponente che non sia un Organismo di ricerca può presentare singolarmente o congiuntamente con altri Proponenti una sola Proposta afferente al medesimo Tema di ricerca.
- 5.3. Gli Organismi di ricerca non sono sottoposti al vincolo di cui al punto precedente, a condizione che le attività svolte dal medesimo Organismo, gli obiettivi che intende perseguire e gli strumenti immateriali che intende utilizzare nell'ambito delle diverse Proposte siano diversi e chiaramente distinguibili.
- 5.4. Ciascuna Proposta di progetto deve contenere le informazioni utili a qualificare tanto i Proponenti che il Progetto stesso, ai fini della sua valutazione, e deve essere redatta come specificato in un apposito allegato “*Modello per la predisposizione della proposta di Progetto*“, predisposto a similitudine dell'allegato 2 al Bando di gara del 12 dicembre 2008, fatte salve le modifiche derivanti dai diversi criteri per la predisposizione dello schema di bando di gara ed altre ritenute necessarie per una migliore gestione e controllo del Progetto. In particolare, l'allegato deve anche contenere: i) un piano economico-finanziario, che evidenzi la struttura della copertura finanziaria della Proposta di progetto; ii) una stima dei benefici economico-finanziari derivanti dall'utilizzazione dei risultati del Progetto. La Proposta di progetto comprende la documentazione specificata nell'apposito allegato “*Documentazione da allegare alla Proposta di progetto*“, predisposto a similitudine dell'allegato 1 al Bando di gara del 12 dicembre 2008, tra cui una dichiarazione, a firma del legale rappresentante di ciascuno dei soggetti proponenti, che elenchi tutte le domande di intervento per programmi di ricerca e sviluppo presentate e/o approvate negli ultimi 5 anni a valere su leggi agevolative nazionali e/o regionali e/o nell'ambito di programmi europei.
- 5.5. Ciascuna Proposta di progetto deve essere scritta in lingua italiana. La Proposta deve contenere un "summary" del Progetto anche in lingua inglese.

6. Forma e intensità dei contributi

- 6.1. L'intensità del Contributo, calcolato sulla base ai costi ammissibili del Progetto, ammonta al 50% per le attività di Ricerca industriale (RI) e al 25% per le attività di Sviluppo sperimentale (SS). Le suddette intensità sono aumentate di 5 punti percentuali per le Medie imprese e di 10 punti percentuali per le Piccole imprese e le Microimprese, fatti salvi eventuali vincoli derivanti dalla partecipazione di Grandi imprese. Esse sono inoltre aumentate di 10 punti percentuali se il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra un'impresa e un Organismo di ricerca, purché l'Organismo di ricerca sostenga almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e abbia il diritto di pubblicare i risultati del progetto nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.

- 6.2. Agli Organismi di ricerca è riconosciuta un'intensità di aiuto pari al 75%. Gli stessi sono comunque tenuti a specificare quali attività da loro programmate o svolte sono classificabili come Ricerca Industriale e quali come Sviluppo Sperimentale.

7. Affidabilità tecnico-scientifica dei Proponenti

- 7.1. Con la Proposta di progetto, ciascun Proponente deve fornire complete ed esaurienti informazioni riguardo al possesso di elementi che lo qualificano sotto il profilo tecnico e scientifico per lo svolgimento dell'attività di ricerca che intende svolgere.

8. Affidabilità economico-finanziaria e societaria dei Proponenti

- 8.1. Dovranno essere identificati i parametri più idonei a qualificare sotto il profilo economico-finanziario e societario ciascun Proponente (ad eccezione degli Organismi di ricerca). I dati richiesti dovranno essere certificati da ciascun Proponente. E' necessario disciplinare casi particolari, quali i casi di soggetti di recente costituzione e di soggetti interessati da modifiche sostanziali dell'assetto aziendale. E' necessario disciplinare la partecipazione di soggetti direttamente o indirettamente collegati.

9. Costi ammissibili

- 9.1. Le modalità di rendicontazione e i criteri per la determinazione delle spese ammissibili dovranno essere definiti in un apposito allegato "*Modalità di rendicontazione e criteri per la determinazione delle spese ammissibili*", predisposto sulla base dell'analogo documento approvato con deliberazione dell'Autorità del 24 gennaio 2013 n. 19/2013/rds, fatte salve le necessarie modifiche derivanti dalle diverse modalità di finanziamento delle attività di ricerca.

10. Procedura concorsuale e criteri di valutazione

- 10.1. Il possesso dei requisiti di ammissibilità formale delle Proposte di progetto è verificato dalla Segreteria Operativa, che, entro 60 giorni dal termine di ricevimento, invia al CERSE un prospetto delle Proposte di progetto ammesse alla fase di valutazione e un prospetto di quelle escluse, specificando, per queste ultime, le motivazioni che hanno portato all'esclusione.
- 10.2. Entro 30 giorni dalla ricezione dei prospetti delle Proposte di progetto, il CERSE individua gli Esperti o i gruppi di Esperti a cui affidare la valutazione delle Proposte di progetto risultate in possesso dei requisiti di ammissibilità formale.
- 10.3. Gli Esperti, entro 60 giorni dall'incarico, valutano le Proposte di progetto e redigono una Relazione di valutazione per ogni singola Proposta, contenente tutti gli elementi per porre in graduatoria le Proposte di progetto e lo schema di ammissione delle medesime ai contributi del Fondo e la trasmettono al CERSE.
- 10.4. La valutazione delle Proposte di progetto viene effettuata dagli Esperti sulla base dei criteri di seguito indicati (declaratorie analoghe al bando 12 dicembre 2008, con ex punto D splittato tra B e C):

- A) Innovazione nella conoscenza e nello sviluppo tecnologico, (punti 0-30, soglia minima 21).
 - B) Benefici attesi per gli utenti del sistema elettrico nazionale, (punteggio 0-15, soglia minima 9).
 - C) Valorizzazione dei risultati, (punteggio 0-15, soglia minima 9).
 - D) Qualità scientifica e tecnologica dei Proponenti, (punti da 0-20, soglia minima 12).
 - E) Coerenza e qualità della Proposta di progetto, (punteggio 0-20, soglia minima 12).
- 10.5. Sono ammesse alle graduatorie le Proposte di progetto che hanno conseguito sia la soglia minima per ciascuno dei criteri di valutazione sub lettere A, B, C, D ed E, sia la soglia minima di 48 punti per la somma dei punteggi relativi ai criteri sub lettere A, B e C.
- 10.6. Le Proposte di progetto ammesse alle graduatorie sono altresì valutate per determinare il Contributo ammissibile. A tal fine, gli Esperti valutano la pertinenza di ciascuna attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Progetto, verificano la corretta identificazione di ciascuna attività come Ricerca industriale o Sviluppo sperimentale e valutano la pertinenza e la congruità dei relativi costi, definendo, ove necessario, modifiche relativamente alle attività e ai costi del Progetto. Gli esiti di tali verifiche e valutazioni costituiscono parte integrante delle Relazioni di valutazione predisposte dagli Esperti per ogni singola Proposta di progetto.
- 10.7. Il CERSE, sulla base dei contenuti delle Relazioni di valutazione di cui al punto precedente, predispone, con l'assistenza della Segreteria Operativa, una graduatoria di merito per ciascun Tema di ricerca, una per ciascuna Area di intervento, nonché una graduatoria generale di tutti i Progetti ammessi.
- 10.8. I contributi sono assegnati alle Proposte di progetto più meritevoli nell'ambito del singolo Tema di ricerca, entro l'ammontare previsto per il Tema stesso.
- 10.9. I residui che si rendessero disponibili nell'ambito del singolo Tema di ricerca sono assegnati in base alla graduatoria dell'Area di intervento a cui il Tema afferisce.
- 10.10. Conclusa l'assegnazione come specificato al punto precedente, qualora si rendessero disponibili residui nell'ambito della singola Area di intervento, essi sono assegnati in base alla graduatoria generale di tutti i Progetti ammessi.
- 10.11. In caso di parità di punteggio per ciascuna delle fattispecie precedenti è data priorità alla Proposta di progetto che abbia il punteggio più elevato per il criterio sub lettera A). In caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio.
- 10.12. Il CERSE, entro 30 giorni dal ricevimento delle Relazioni di valutazione da parte della Segreteria Operativa, trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico, per approvazione, le graduatorie relative a ciascun Tema di ricerca, a ciascuna Area di intervento e la graduatoria generale, nonché le Relazioni medesime, specificando le Proposte di progetto ammesse e quelle escluse, sulla base dei criteri di cui ai punti 10.8 - 10.11, il costo ammissibile di ciascun Progetto e il relativo contributo.

11. Accettazione e Contratto di ricerca

- 11.1. Successivamente all'approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico delle graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento, il CERSE individua gli Esperti per le azioni volte alla predisposizione del Capitolato tecnico di progetto e per la valutazione in itinere e finale dei progetti di ricerca.
- 11.2. Entro 10 giorni dall'approvazione di cui al punto precedente, la Segreteria Operativa comunica all'Assegnatario/Capofila l'importo del Contributo e trasmette al medesimo la Relazione di valutazione della Proposta di progetto, come redatta dagli Esperti, contenente eventuali modifiche alla Proposta, nonché, agli esclusi, il motivo dell'esclusione.
- 11.3. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, l'Assegnatario/Capofila comunica alla Segreteria Operativa l'accettazione dell'importo concesso e delle modifiche alla Proposta di progetto eventualmente indicate nella Relazione di valutazione redatta dagli Esperti. La mancata comunicazione dell'accettazione entro il termine previsto costituisce automatica esclusione della Proposta di progetto dalle graduatorie e surrogazione, nei limiti delle somme rese disponibili, da quelle che seguono, sulla base dei criteri contenuti nel Bando.
- 11.4. Contestualmente all'accettazione dell'importo concesso, l'Assegnatario/Capofila può comunicare l'intenzione di apportare eventuali/ulteriori modifiche al Progetto. In tal caso, entro 45 giorni dall'accettazione, deve presentare al CERSE una specifica richiesta, contenente tutti gli elementi necessari per una sua valutazione.
- 11.5. Le richieste di eventuali/ulteriori modifiche al Progetto sono valutate dal CERSE, che le approva se esse non alterano la significatività originaria del Progetto. In caso di parere contrario, entro 30 giorni dalla decisione del CERSE, l'Assegnatario/Capofila deve comunicare la volontà di realizzare comunque il Progetto senza le modifiche richieste. Trascorso tale termine, in assenza della comunicazione suddetta, il CERSE propone al Ministero dello Sviluppo Economico l'esclusione del Progetto dalle graduatorie e surrogazione, nei limiti delle somme rese disponibili, da quelle che seguono, sulla base dei criteri di cui ai punti 10.8 - 10.11.
- 11.6. Entro 60 giorni dall'accettazione dell'importo concesso o dall'approvazione dell'Autorità/CERSE con la quale vengono approvate le modifiche di cui al punto 11.4, l'Assegnatario/Capofila deve trasmettere al CERSE una proposta di Capitolato tecnico di progetto, redatto con l'assistenza dell'Esperto, e trasmettere alla CCSE tutta la documentazione necessaria per la stipula del Contratto di ricerca.
- 11.7. Il Capitolato tecnico di progetto è valutato dal CERSE, che lo approva se congruente con la Proposta di progetto, con le modifiche indicate nella Relazione di valutazione redatta dagli Esperti e con le eventuali modifiche richieste ed approvate dal CERSE.
- 11.8. Il Contratto di ricerca per l'esecuzione del Progetto deve essere firmato entro 30 giorni dall'approvazione del Capitolato tecnico di progetto, previa conferma del possesso dei requisiti di ammissibilità formale.
- 11.9. Al momento della stipula del Contratto di ricerca, l'Assegnatario/Capofila può richiedere una quota del Contributo, a titolo di anticipo. In tal caso è prevista una

garanzia, a titolo di cauzione definitiva, pari all'anticipo erogato, che verrà restituita al momento dell'erogazione della quota di contribuzione a saldo. Caratteristiche e termini della cauzione devono essere opportunamente regolati. Non è consentito svincolare progressivamente le quote di cauzione.

- 11.10. La data di inizio del progetto di ricerca non può essere antecedente alla data della firma del contratto di ricerca, né successiva al sessantesimo giorno dalla firma. Deve essere prevista e regolata la possibilità di rendicontare anche spese sostenute nei 4 mesi antecedenti la stipula del Contratto di ricerca, purché funzionali ad un sollecito avvio delle attività del Progetto.

12. Sviluppo del progetto

- 12.1. Il Capofila può richiedere al CERSE di apportare varianti al Progetto nel corso del suo svolgimento, in coerenza con l'apposito allegato "*Termini, condizioni e modalità per la presentazione di varianti di progetto*". Esse sono valutate dal CERSE, che le approva se non alterano gli obiettivi finali del Progetto e se non inficiano l'efficace svolgimento delle attività di ricerca.
- 12.2. Il ritiro del Capofila e la sua sostituzione con altra Impresa è consentito in casi eccezionali e debitamente motivati ed è soggetta alla valutazione del CERSE, che approva se il Capofila subentrante possiede caratteristiche, competenze, dotazioni, capacità e affidabilità tecnico-economica e societaria almeno equivalenti a quelle del Capofila ritirato.
- 12.3. E' facoltà dell'Assegnatario/Capofila di inviare al CERSE Relazioni intermedie, ai fini dell'erogazione di quote di contributo. Esse possono essere presentate con frequenza non inferiore a 10 mesi e comunque non prima di 12 mesi dalla data di inizio del Progetto.
- 12.4. L'Assegnatario/Capofila è tenuto a presentare al CERSE, una relazione semestrale di sintesi contenente gli elementi per una valutazione dello Stato di avanzamento del progetto, con esclusivo riferimento alle attività tecnico-scientifiche ed ai risultati conseguiti complessivamente e da ogni singolo Assegnatario.
- 12.5. A conclusione del Progetto, fatta salva la necessaria salvaguardia di elementi rilevanti ai fini di eventuali diritti di privativa, l'Assegnatario/Capofila è tenuto a presentare al CERSE una relazione descrittiva delle attività del progetto e dei principali risultati ottenuti e una liberatoria alla pubblicazione della medesima relazione sul sito www.ricercadisistema.it.

13. Verifiche e modalità di erogazione dei contributi

- 13.1. Il Contributo è liquidato in più quote correlate allo Stato di avanzamento del Progetto, come previsto dal decreto 8 marzo 2006. E' data facoltà di rinunciare alla prima quota di Contributo.

14. Accertamenti e revoche

- 14.1. Il CERSE, anche su segnalazione della Segreteria Operativa e/o della CCSE, può disporre accertamenti sull'effettivo progresso delle attività e sulle spese sostenute nell'ambito del Progetto. A tal fine, richiede all'Assegnatario/Capofila l'opportuna documentazione e/o organizza verifiche presso i luoghi di svolgimento del Progetto.
- 14.2. Il CERSE, sulla base degli accertamenti svolti, dispone la sospensione dei contributi richiesti e: i) in tutti i casi connessi all'operato tecnico-scientifico degli Assegnatari, dispone la revoca dei contributi concessi; ii) in tutti i casi di comportamenti contrari ai principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione o in presenza di gravi irregolarità (perdita dei requisiti di ammissibilità formale nel corso del Progetto, etc) propone al Ministero dello Sviluppo Economico la revoca dei contributi concessi.
- 14.3. In caso di revoca dei contributi, l'Assegnatario perde il diritto alle quote residue ancora da erogare e sulla base degli accertamenti, fermo restando l'opponibilità della garanzia fideiussoria, è tenuto alla restituzione di quanto già erogato ed al pagamento degli interessi e delle sanzioni amministrative pecuniarie dovuti a norma di legge.

15. Modalità di presentazione delle Proposte di progetto

- 15.1. La modalità di presentazione delle Proposte di progetto deve essere definita in relazione all'eventuale attivazione della procedura di inserimento delle stesse Proposte via web.